

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori; di coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

Relazione illustrativa

La legge comunitaria 2008, all'articolo 33, ha delegato il Governo a: i) recepire la direttiva comunitaria sul credito al consumo (di seguito "CCD"); ii) coordinare il Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; iii) rivedere la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; iv) rivedere la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

In attuazione della delega suddetta, sono state predisposte le rispettive discipline, per le quali è in corso la consultazione pubblica.

Si procede ora ad illustrare i contenuti delle normative di cui ai punti i), ii), iii) e iv).

- i) Lo schema di articolato in esame recepisce la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo.

ART. 1

Viene modificato il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario.

Articolo 121

L'articolo 121, che dà attuazione agli artt. 3, 19 e 22 della direttiva, riprende le definizioni più significative contenute nell'art. 3.

Articolo 122

L'articolo 122 definisce il campo di applicazione della disciplina sul credito ai consumatori, dando così attuazione agli artt. 2, 18 e 22 della direttiva e all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge delega.

Commi 1-4

Con riguardo alle scelte richieste sia dalla direttiva che dalla legge delega relative al campo di applicazione:

- ci si è avvalsi della facoltà, attribuita dalla direttiva di sottoporre ad un regime alleggerito, tra le altre fattispecie, alle dilazioni di pagamento di un debito preesistente in caso di inadempimento del consumatore (artt. 2.6 della direttiva e 122, comma 4, dello schema);
- quanto alla possibilità, contemplata dalla legge delega (art. 33, comma 1, lett. a), di estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di tutela previsti dalla direttiva ad altre fattispecie in cui sussistano analoghe esigenze di tutela del consumatore, lo schema include nella nozione di credito ai consumatori:
- i finanziamenti "di liquidità" garantiti da ipoteca, aventi una durata non superiore a cinque anni. Tale fattispecie non include i finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione, i quali hanno caratteristiche tecniche *sui generis* rispetto alle quali i presidi di tutela previsti dalla direttiva possono risultare non confacenti. Per contro, i prestiti di breve durata assistiti da ipoteca risultano analoghi -- per finalità e forma tecnica (ad eccezione della garanzia) - al tradizionale credito al consumo. Del resto, già oggi i prestiti garantiti da ipoteca costituiscono credito al



consumo se di importo inferiore ai 31.000 euro e se non sono destinati all'acquisto o alla ristrutturazione di immobili;

- il leasing, anch'esso già oggi rientrante nella nozione di credito al consumo. Date le caratteristiche di questa forma di finanziamento (e, in particolare, la circostanza che il finanziatore acquista direttamente il bene oggetto di locazione), a esso non si applicherebbe la disciplina sul recesso entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto.

Comma 5

L'articolo 122, comma 5, prevede che i fornitori di beni e servizi possano fare credito sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo solo se questa è gratuita, così chiarendo l'attuale previsione di cui all'art. 121, comma 1, TUB.

La scelta di consentire a questi soggetti di concedere finanziamenti solo a titolo gratuito (attraverso contratti che non ricadrebbero nel campo di applicazione della disciplina in esame) viene riconfermata, in considerazione del fatto che l'attività di erogazione del credito al consumo richiederà, soprattutto a seguito dell'attuazione della direttiva, una significativa professionalità (si pensi, ad esempio, all'esigenza di svolgere la valutazione del merito creditizio), che potrebbe non sussistere presso imprese che erogano credito a titolo meramente accessorio. Inoltre, sarebbe pressoché impossibile svolgere controlli sul rispetto di una disciplina così specifica nei confronti di tutti i commercianti.

Articolo 123

L'articolo 123 dà attuazione all'art. 4 della direttiva. E' demandata alla regolamentazione secondaria (Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR) la normativa di dettaglio.

Articolo 124

L'articolo 124 consentirà di dare attuazione, attraverso una disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità delle deliberazioni del CICR), agli articoli 5, 6 e 7 della direttiva.

La legge delega (art. 33, comma 1, lett. f) richiede particolari accorgimenti di trasparenza nel caso in cui siano commercializzati congiuntamente più contratti (precisazione se la sottoscrizione congiunta costituisca condizione di validità dell'offerta - art. 124, comma 5). Considerato che la direttiva è di armonizzazione massima e che le disposizioni sulla documentazione precontrattuale contenute negli artt. 5 e 6 non lasciano alcuno spazio alle discrezionalità nazionali, per il credito al consumo questo criterio di delega potrà avere rilievo esclusivamente all'interno dell'obbligo di assistenza previsto dall'art. 5.6 della direttiva, il quale lascia ampi margini di discrezionalità nell'attuazione.

Articolo 124-bis

L'articolo 124-bis dà attuazione all'articolo 8 della direttiva. Considerato che gran parte dei finanziatori sono già soggetti all'obbligo di effettuare la valutazione del merito di credito del consumatore sulla base della normativa prudenziale e che, verosimilmente, tutti i finanziatori saranno soggetti a tale obbligo con il rafforzamento della normativa di cui al titolo V del TUB, alla disciplina operativa provvederà la regolamentazione secondaria, anche al fine di effettuare un raccordo tra la disciplina speciale del credito al consumo e quella prudenziale.



Articolo 125

L'articolo 125 dà attuazione all'art. 9 della direttiva. In ragione delle implicazioni che le banche dati contenenti informazioni nominative sul credito comportano per la riservatezza dei dati personali, è previsto che prima dell'emanazione della disciplina secondaria sia sentito il Garante per la *privacy*.

La norma impone un duplice obbligo ai finanziatori: di comunicare con immediatezza e gratuitamente al consumatore il rifiuto della domanda di credito; di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate, con il dovere di tempestiva rettifica in caso contrario.

Articolo 125-bis

L'articolo 125-bis dà attuazione agli artt. 10, 11, 12, 13.1.1 della direttiva.

Comma 1

Ai contratti di credito ai consumatori si applica l'art. 117 del TUB il quale prevede l'obbligo di forma scritta *ad substantiam*. La direttiva (art. 10.1), nel prevedere che il contratto sia redatto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, fa peraltro salve le norme nazionali riguardanti la validità della conclusione dei contratti: è dunque possibile mantenere il requisito della forma scritta.

In ogni caso, si rammenta che l'attuale disciplina nazionale contempla alcune deroghe all'obbligo di forma scritta:

- operazioni che rientrano nell'ambito di un contratto quadro concluso per iscritto e operazioni occasionali di importo inferiore a 5.000 euro (provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, sez. III, par. 2);
- contratti conclusi in forma digitale, nei casi in cui la legge equipara tale forma a quella scritta (art. 20 del d.lgs. n. 82/2005).

Sono inoltre applicabili ai contratti di credito al consumo gli articoli 118 (modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali), 119 comma 4 (diritto del cliente di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio) e 120 comma 2 (anatocismo) del TUB.

Comma 3

In ottemperanza al citato criterio di delega di cui all'art. 33, comma 1, lett. f), si richiede che, in caso di offerta congiunta di più contratti, questi siano sottoscritti separatamente in documenti distinti. Si vuole così evitare l'effetto sorpresa che può derivare al consumatore allorché – come avviene non infrequentemente nella prassi – un contratto di credito contenga clausole relative a un ulteriore e diverso contratto che il consumatore non è consapevole di sottoscrivere.

Comma 4

Si rimette alla disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità alle delibere CICR) il compito di definire il contenuto minimo del contratto e le comunicazioni al consumatore in corso di rapporto.

Commi 6-9

In attuazione dell'art. 23 della direttiva, sono previste sanzioni civilistiche per il caso di inottemperanza della disciplina sul contratto.



In particolare:

- si stabilisce che il consumatore non è tenuto a pagare oneri non previsti dal contratto o non inclusi nel TAEG (la nullità delle relative clausole non inficia il contratto);
- si prevede che, in caso di nullità o di mancanza delle clausole relative ai costi o alla durata del contratto, il TAEG non possa eccedere il rendimento minimo dei BOT e la durata è di trentasei mesi;
- per i casi di mancanza di indicazioni essenziali nel contratto è comminata la nullità del contratto stesso;
- nelle ipotesi di nullità del contratto, a tutela del consumatore, è chiarito che questi può essere tenuto a restituire solo le somme prelevate e ha comunque diritto a mantenere il beneficio della rateizzazione (diversamente, se dovesse restituire tutto subito, il consumatore potrebbe essere disincentivato a far valere la nullità).

Comma 10

Statuisce l'inversione a favore del consumatore dell'onere della prova concernente l'adempimento delle prescrizioni di cui agli artt. 124 (obblighi precontrattuali), 125-bis (contratti e comunicazioni) e 125-octies (sconfinamento).

Articolo 125-ter

L'articolo 125-ter dà attuazione all'articolo 14 della direttiva e disciplina il diritto di recesso dal contratto o di revoca della proposta entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento).

Con riguardo ai margini di discrezionalità previsti dalla direttiva, non si è ritenuto di escludere il diritto in questione per il caso dell'intervento del notaio nella stipula, in quanto dal punto di vista tecnico non è chiaro cosa debba esattamente fare il notaio per confermare "che al consumatore sono garantiti i diritti di cui agli artt. 5 e 10 della direttiva come richiesto dall'art. 14.6; tale fattispecie, peraltro, interesserebbe per lo più solo i crediti ipotecari non destinati all'acquisto dell'abitazione e con durata inferiore ai cinque anni.

La discrezionalità prevista dall'art. 14.7 (sospensione dell'efficacia del contratto durante i quattordici giorni) non riguarda invece il legislatore italiano, atteso che essa presuppone l'esistenza – al momento dell'entrata in vigore della direttiva – di una norma nazionale che preveda la sospensione in questione.

Articolo 125-quater

L'articolo 125-quater dà attuazione all'art. 13 della direttiva.

Comma 1

Il comma 1 tratta del recesso del consumatore nei contratti di credito a tempo indeterminato (art. 13.1.1 della direttiva).

La formulazione adottata in ordine al suo campo di applicazione (contratti a esecuzione continuata o periodica/a durata indeterminata dovrà essere coordinata con le scelte che verranno compiute con riguardo all'attuale art. 10, co. 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. "decreto Bersani I").

Quest'ultimo infatti contiene un'analogia previsione che si riferisce ai "contratti di durata" e non regola il preavviso. L'esatta definizione del campo di applicazione di tale articolo e, in



particolare, la portata della locuzione “contratti di durata” hanno dato adito a numerosi problemi interpretativi; in materia è intervenuta anche una nota esplicativa del Ministero dello sviluppo economico, che vi include sia i contratti a tempo indeterminato, sia quelli a prestazione continuata o periodica. Questi problemi potrebbero essere superati con una più chiara formulazione della disposizione contenuta nel decreto Bersani, da effettuarsi in occasione dei lavori di coordinamento e trasferimento nel TUB (previsti dalla legge delega).

Comma 2

Il comma 2 dà attuazione all’art. 13 par. 1.2 e par. 2 della direttiva.

Articolo 125-quinquies

La formulazione dell’articolo 125-quinquies – che dà attuazione all’art. 15.2 della direttiva – tiene conto di recenti pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto le disposizioni, comunitaria e nazionale, che disciplinano attualmente la responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore di beni o servizi, nell’ambito dei cc.dd. contratti collegati.

In particolare, sulla base della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Bergamo (ord. 4.10.2007), la Corte di Giustizia delle Comunità europee (sent. 23.4.2009 in causa C-509/07) ha ritenuto che la norma italiana che attualmente disciplina la fattispecie (art. 42 del Codice del Consumo) - alla luce dello scopo perseguito dalla direttiva di innalzare le tutele per i consumatori rispetto a quelle già previste a livello dei singoli Stati membri - non possa condizionare il diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del finanziamento a fronte dell’inadempimento del venditore, nonché la restituzione delle somme già versate, all’esistenza di un rapporto di esclusiva tra venditore e finanziatore.

Ciò posto, la soluzione seguita nell’articolato prevede che:

- il consumatore abbia diritto alla risoluzione del contratto di credito in caso di inadempimento del fornitore al contratto di fornitura di beni o servizi, laddove ricorrano i requisiti di cui all’art. 1455 del codice civile (non scarsa importanza) (**comma 1**). La condizione, posta dalla direttiva, che il consumatore debba “*agire*” preventivamente nei confronti del fornitore, è stata attuata postulando la previa costituzione in mora del fornitore stesso; non si è ritenuto di richiedere l’azione in sede giudiziaria in quanto la durata media del processo civile di fatto priverebbe il consumatore di questa tutela. La soluzione proposta, secondo quanto rappresentato dalla Commissione europea nel corso di un seminario sulla direttiva, è comunque in linea con la direttiva;
- il consumatore che abbia ottenuto la risoluzione del contratto di credito non sopporti alcun onere consequenziale e, pertanto, possa ottenere il rimborso delle rate già pagate e di ogni altro onere applicato dal finanziatore. Lo stesso consumatore, poi, è esonerato dall’obbligo di rimborsare al finanziatore l’importo già versato al fornitore. Tale previsione mira ad evitare che il consumatore – per effetto della risoluzione del contratto di credito – si trovi costretto a restituire personalmente (e integralmente) al finanziatore somme che, nella normalità dei casi, il consumatore stesso non ha mai avuto nella propria disponibilità poiché sono state erogate direttamente dal finanziatore al venditore. Il finanziatore potrà agire in ripetizione direttamente nei confronti del fornitore inadempiente (**comma 2**);
- in caso di contratti di locazione finanziaria (leasing), il consumatore dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore, possa chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La risoluzione del contratto di fornitura – tenuto conto che esso non intercorre tra il consumatore e il fornitore ma tra quest’ultimo e il finanziatore (concedente) – comporta la risoluzione di diritto del contratto di leasing (**comma 3**).



Per quanto riguarda le altre disposizioni dell'art. 15 della direttiva:

- il par. 1 viene attuato attraverso una modifica dell'art. 67, comma 6, del Codice del Consumo (che attualmente disciplina la medesima fattispecie);
- il par. 3 riconosce la facoltà del legislatore nazionale di mantenere disposizioni che prevedano la responsabilità solidale (in luogo di quella sussidiaria) del finanziatore: tale previsione non interessa, pertanto, il legislatore italiano.

Articolo 125-sexies

L'articolo 125-sexies tratta del rimborso anticipato del credito, dando così attuazione all'art. 16 della direttiva.

Rispetto alle discrezionalità previste dal par. 4 di quest'ultimo articolo, lo schema proposto si muove nella medesima prospettiva lungo la quale si è mosso negli ultimi anni il legislatore italiano nelle materie affini dei contratti bancari (conto corrente, aperture di credito, mutui ipotecari), ossia quella di agevolare il più possibile l'estinzione anticipata; si è cercato, dunque di evitare che gli adempimenti burocratici connessi al pagamento di somme non elevate o l'applicazione di disposizioni complesse possano in futuro ostacolare nei fatti l'esercizio del diritto all'estinzione; per queste ragioni:

- ci si è avvalsi della possibilità di escludere l'indennizzo quando questo abbia un importo contenuto (la soglia di esenzione potrebbe variare tra 5.000 e 10.000 euro, somme che darebbero diritto a un indennizzo massimo pari, rispettivamente, a 50 e 100 euro);
- non ci si è avvalsi della facoltà di consentire al creditore di chiedere il risarcimento del maggior danno.

Articolo 125-septies

L'articolo dà attuazione all'art. 17 della direttiva e tratta dei diritti del consumatore in caso di cessione del credito o del contratto.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la versione italiana di tale norma contiene un'imprecisione laddove fa riferimento a un "diritto all'indennizzo": tale diritto, alla luce del testo inglese, va infatti inteso come diritto alla compensazione.

La regolamentazione delle modalità della comunicazione della cessione è rimessa alla disciplina secondaria (Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR), stante anche l'esigenza di un raccordo con la disciplina nazionale delle comunicazioni in forma impersonale nei casi di cessione in blocco (consentite dalla direttiva: cfr. i considerando 41 e 42).

Articolo 125-octies

L'articolo dà attuazione all'art. 18 della direttiva.

Articolo 125-novies

L'articolo dà attuazione all'art. 21 della direttiva. Esso potrà costituire oggetto di un ulteriore intervento alla luce degli orientamenti che verranno assunti in sede di riforma della disciplina degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.



Articolo 126

L'articolo dà attuazione agli artt. 9.3 e 13.2 della direttiva. Si prevede che, con decreto di natura regolamentare, il Ministro dell'economia possa individuare i casi di esonero, per disposizione comunitaria ovvero per motivi di ordine pubblico e/o pubblica sicurezza, dall'obbligo delle comunicazioni di cui all'art. 125 comma 2 (rifiuto della domanda di credito) e all'art. 125-ter comma 2, lett. b) (recesso da contratto già eseguito in tutto o in parte).

ART. 2

La norma apporta modifiche all'articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, dando attuazione all'art. 15.1 della direttiva. Cfr. quanto detto *sub* art. 125-quinquies.

ART. 3

Sono abrogate le corrispondenti disposizioni del Codice del Consumo e del Testo unico relativo al sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Si prevede inoltre una clausola di *grandfathering* che accorda agli operatori un congruo periodo di tempo per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Infine si segnala la previsione di un termine per l'emanazione, da parte della Banca d'Italia, delle disposizioni attuative del titolo.

- ii) Lo schema di articolato in oggetto è dedicato al riordino e al coordinamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali.

ART. 4

Comma 1

Nella rubrica del Titolo VI del TUB viene inserito un ulteriore principio ispiratore della disciplina, costituito dalla correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti.

Comma 2

Vengono apportate modifiche al Capo I dello stesso Titolo VI.

Articolo 115

Viene proposta una riformulazione del comma 3 a meri fini di coordinamento tra il dlgs. n. 11/2010 (di recepimento della direttiva PSD) e il testo proposto di attuazione della direttiva sul credito ai consumatori (CCD).

Articolo 116

La modifica è volta a tener conto: i) della articolazione e diversità dei canali di



commercializzazione impiegati dagli intermediari, non più incentrati sullo sportello, come nel 1993; ii) della tendenza dell'ordinamento a fornire informazioni nella fase precontrattuale non solo attraverso forme di pubblicità, ma anche attraverso comunicazioni personalizzate (cfr. ad esempio, quanto previsto in attuazione delle direttive "commercializzazione a distanza", CCD e PSD). E' stata inoltre eliminata l'espressa menzione delle spese per le comunicazioni, considerato che queste – ai sensi del nuovo art. 119-bis – dovrebbero essere fornite gratuitamente nella maggioranza dei casi.

Articolo 117

Comma 6

La modifica è volta a rendere più efficace la disposizione sulla sostituzione automatica di clausole. La prassi applicativa ha infatti messo in evidenza che in alcuni casi questa disposizione, concepita a tutela del cliente, può rivelarsi svantaggiosa, in quanto i tassi dei BOT nell'ultimo anno (lett. a) o le altre condizioni pubblicizzate in corso di rapporto (lett. b) possono risultare peggiori rispetto a quelle praticate dalla banca (ma non pubblicizzate correttamente) al momento della conclusione del contratto. Sulla disposizione così come attualmente formulata sono stati altresì avanzati recentemente dubbi di legittimità costituzionale (cfr. ordinanza n. 338/2009 della Corte Costituzionale). La modifica proposta chiarisce che la sostituzione automatica comporta l'applicazione della condizione più vantaggiosa tra quella in vigore al momento della stipula del contratto e quella in vigore al momento in cui l'operazione viene effettuata o il servizio reso.

Articolo 118

Comma 1

L'espressione "contratti di durata" – che in sede applicativa ha sollevato numerose incertezze interpretative viene sostituita con "contratti a tempo indeterminato", al fine di chiarire che le modifiche unilaterali sono consentite soltanto nei rapporti che si estendono nel tempo senza una scadenza predeterminata (es. conti correnti, aperture di credito a tempo indeterminato). Ciò implica che nei contratti a tempo determinato (es. mutui, aperture di credito a tempo determinato) non potranno essere inserite clausole che consentono di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali.

L'espressione "condizioni previste dal contratto" intende precisare meglio, in linea con i chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 21 febbraio 2007 (cfr. infra, sub art. 120-bis), che le modifiche unilaterali ai sensi dell'art. 118 non possono comportare l'introduzione di clausole ex novo, ma soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto.

Comma 2

Le modifiche sono volte a: i) razionalizzare i tempi della procedura (allo stato è poco coerente che il cliente venga informato 30 giorni prima e abbia facoltà di recedere nei successivi 60 giorni); ii) rendere possibili le modifiche unilaterali in caso di rapporti al portatore, per i quali la comunicazione (necessariamente personalizzata) prevista dall'attuale formulazione dell'art. 118 non è evidentemente praticabile (il CICR o la Banca d'Italia individuerebbero forme di comunicazione impersonali, come per esempio la pubblicazione sul sito internet o presso le filiali).

La norma così riformulata potrebbe essere applicata anche alla disciplina delle modifiche dei contratti quadro per i servizi di pagamento prevista dalla PSD: considerato infatti che gran parte dei servizi di pagamento sono commercializzati assieme al conto corrente, risulta poco razionale mantenere due regimi differenti per le modifiche dei contratti. L'applicazione di questa norma ai servizi di pagamento va tuttavia valutata alla luce dei chiarimenti che si è in



attesa di ricevere dalle sedi europee: va, in particolare, chiarito se la disciplina comunitaria (di armonizzazione massima) permette al cliente di rifiutare l'applicazione delle modifiche proposte dall'intermediario (in questo caso, al cliente continuerebbero ad applicarsi le condizioni vigenti prima della modifica proposta) oppure se – in linea con il disposto in commento – il cliente non può opporsi alle modifiche ma solo recedere dal contratto qualora non le intenda accettare.

Qualora fosse data quest'ultima interpretazione:

- a) l'articolo qui proposto andrebbe integrato per includere le disposizioni sulle variazioni dei tassi di interesse e di cambio previste dall'art. 126-sexies e per precisare che la necessaria presenza di un giustificato motivo (comma 1 di questo articolo) si applica – per i contratti quadro relativi ai servizi di pagamento – solo ai contratti con i consumatori in virtù della disciplina sulle clausole vessatorie (anch'essa di origine comunitaria);
- b) l'articolo 126-sexies andrebbe sostituito con un rinvio a questo articolo.

Articolo 119

Viene eliminato il requisito della completezza delle comunicazioni periodiche: ciò permetterà, in sede di disciplina secondaria, di evitare che l'eccesso di informazione su punti non essenziali pregiudichi l'obiettivo di fornire alla clientela comunicazioni semplici e chiare.

Articolo 119-bis

Si prevede la gratuità delle comunicazioni previste per legge, in coerenza con le linee evolutive dell'ordinamento sul punto (cfr. le disposizioni attuative della direttiva PSD e quelle contenute nel d.l. n. 7/2007). L'esigenza di estendere la gratuità a tutte le comunicazioni discende anche dalla circostanza che le comunicazioni relative ad alcuni servizi di pagamento (es. bancomat) sono effettuate unitamente a quelle sul conto corrente, per cui stabilire la gratuità solo delle prime (e non anche delle seconde) vorrebbe dire, di fatto, rendere inefficace il diritto alle comunicazioni gratuite sancito dalla PSD.

Stante l'allineamento sostanziale, attraverso questo articolo, con le norme introdotte in sede di recepimento della direttiva PSD, andrebbe valutato se non sostituire l'art. 126-ter con un rinvio a questo articolo.

Articolo 120

La riformulazione si è resa indispensabile per recepire le novità in materia di calcolo della data valuta e della data di disponibilità economica per bonifici, assegni circolari ed assegni bancari introdotte dall'art. 2 del d.l. n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009), nonché coordinare la disciplina in esame con quella definita dalla PSD (che verrebbero pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del TUB), richiamata all'ultimo comma.

Considerata l'eventualità che, in relazione all'evoluzione delle procedure telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni, i tempi previsti dai commi 1 e 1-bis possano essere ridotti, a beneficio della clientela, viene previsto un potere regolamentare della Banca d'Italia in questo senso.

Articolo 120-bis



L'articolo riprende l'art. 10, co. 2, del d.l. n. 223/2006 (c.d. "Bersani I", già citato sub art. 125-quater) riformulandolo per chiarire il campo di applicazione ai contratti a tempo indeterminato.

Come noto, la portata della locuzione "contratti di durata" ora contenuta nella norma del decreto Bersani hanno dato adito a numerosi problemi interpretativi; in materia è intervenuta anche una nota esplicativa del Ministero dello sviluppo economico del 21 febbraio 2007, che vi include sia i contratti a tempo indeterminato, sia quelli a prestazione continuata o periodica.

Il nuovo articolo parlerebbe, più chiaramente, di "contratto a tempo indeterminato" in modo da includere, come già visto a proposito dell'art. 118, i rapporti che si estendono nel tempo senza una scadenza predeterminata (es. conti correnti, aperture di credito a tempo indeterminato). Per gli altri contratti, in cui è presente una scadenza prefissata (es. aperture di credito a tempo determinato), il recesso rimarrebbe possibile ai sensi delle norme civilistiche (art. 1373), secondo cui nei contratti a esecuzione continuata o periodica può essere attribuita a una delle parti la facoltà di recedere in corso di rapporto, eventualmente a fronte di un corrispettivo.

Il riferimento ai "contratti a tempo indeterminato", inoltre, consente di allineare la disciplina generale del recesso nel TUB con quella prevista per i contratti di credito al consumo in attuazione della CCD (cfr. sub art. 125-quater) e di evitare, in questo modo, le conseguenti incoerenze (ad es., diverso regime del recesso a seconda che il contratto di apertura di credito a tempo determinato superi o meno la soglia di importo prevista per l'applicazione delle regole sul credito al consumo).

Nei contratti a tempo indeterminato non rientrano quelli di mutuo, ai quali si applica la specifica disciplina dell'estinzione anticipata (artt. 40 e 120-ter).

L'ultimo periodo consente al CICR, in linea con le richiamate precisazioni del MISE, di escludere dal generale divieto di applicare spese i rimborsi dovuti dal cliente in relazione a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso.

Articolo 120-ter

La disposizione riproduce nel TUB l'art. 7 del d.l. n. 7/2007, convertito nella l. n. 40/2007 (c.d. "Bersani 2"), che ha introdotto la possibilità di estinzione anticipata o parziale senza oneri né penalità dei mutui immobiliari stipulati a partire dal febbraio 2007, rimettendo ad un accordo tra l'ABI e le associazioni dei consumatori la determinazione della misura massima della penale dovuta per l'estinzione dei mutui stipulati anteriormente a tale data. Rispetto al testo vigente del "Bersani 2", sono state apportate solo modifiche formali volte a snellire e a rendere più chiara la formulazione della norma.

Articolo 120-quater

La disposizione è volta a recepire nel TUB la disciplina della "portabilità" dei contratti di finanziamento introdotta dall'art. 8, commi 1-4, del d.l. "Bersani 2" (n. 7/2007), integrandola con le previsioni dell'art. 2, comma 5-quater, del d.l. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009), che disciplinano la responsabilità del finanziatore originario nei confronti del cliente per il caso di ritardi nel perfezionamento della procedura di surrogazione. Nell'occasione, vengono apportate alcune modifiche testuali volte a chiarire e semplificare la formulazione delle disposizioni: viene, tra l'altro, chiarito che – in base all'art. 1202 del codice civile, cui la disciplina sulla portabilità fa direttamente rinvio – mentre il finanziamento originario può avere natura anche diversa dal mutuo, quello nuovo è un mutuo.



Non vengono, invece, riprodotte nel TUB le norme fiscali e di finanza pubblica relative alla “portabilità” dei mutui, che potranno rimanere nel testo del decreto-legge con la sola correzione dei riferimenti alle norme trasferite.

La lettera b) del comma 9 chiarisce che la disciplina della “portabilità” non si applica al leasing. In questo senso depongono sia dati testuali relativi all’attuale formulazione della norma (che, ai commi 3 e 3-bis, fa riferimento a un contratto di “mutuo” in essere), sia l’obiettivo difficoltà di configurare sul piano giuridico un’operazione di “portabilità” di contratti di leasing. In questi casi, infatti, la surrogazione di un nuovo creditore nei diritti del creditore preesistente comporterebbe il passaggio non già di una garanzia, ma dello stesso diritto di proprietà sul bene oggetto del leasing.

Comma 3

Viene modificato il Capo III del Titolo VI.

Articolo 127

Comma 01

La disposizione specifica i criteri di esercizio dei poteri delle autorità creditizie, previsti dal Titolo VI del TUB.

Comma 2

La riformulazione mira a chiarire la portata e il funzionamento della “nullità di protezione”, ripresa dall’art. 36, co. 3, del Codice del Consumo.

Articolo 128

Comma 1

Viene inserita – a fini di coordinamento con quanto già previsto dall’art. 114-quater - l’espressa menzione degli istituti di moneta elettronica. Si segnala peraltro che questo comma potrà dover essere rivisto in relazione alle scelte effettuate con la riforma degli intermediari disciplinati dal Titolo V e dall’art. 155 TUB.

Comma 2

Viene abrogato, tenuto conto che anche gli intermediari iscritti nel solo elenco di cui all’art. 106 sono ora sottoposti ai controlli della Banca d’Italia; il suo contenuto precettivo viene ripreso nel comma 1.

Comma 3

Viene riformulato per aggiornare i riferimenti normativi e la denominazione del Ministro competente per i controlli. Il riferimento ai soggetti indicati nell’art. 121, comma 2, lett. c) (fornitori di beni e servizi) viene eliminato poiché, in base al nuovo art. 122, co. 7, questi soggetti possono far credito solo nella forma della dilazione gratuita del prezzo, che è esclusa dall’applicazione della disciplina sul credito al consumo.

Comma 5

Viene abrogato, in relazione al contenuto del nuovo articolo 128-ter.

Articolo 128-bis

Comma 3



Viene effettuato un intervento di mero coordinamento per tener conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010, il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale .

Articolo 128-ter

Il comma 1 attribuisce alla Banca d'Italia un potere inibitorio, al fine di vietare agli intermediari la continuazione di attività svolte in modo non conformi alle disposizioni (concernenti sia i rapporti con i clienti, sia l'impiego di determinate forme di commercializzazione, quale ad esempio la rete di mediatori) e di ordinare agli stessi comportamenti conseguenti. Tali interventi potrebbero anche essere utilizzati in funzione preventiva, per far fronte a irregolarità per le quali la Banca d'Italia ritiene che non sussistano i presupposti per attivare i procedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 144; le inosservanze delle misure inibitorie sono sanzionate in forma aggravata ai sensi del comma 4 del medesimo art. 144.

Comma 4

Viene modificato l'art. 144 del Testo unico bancario, nella direzione di razionalizzare il sistema sanzionatorio, distinguendo, con riferimento alle sanzioni di trasparenza, le violazioni relative a norme concernenti l'informazione precontrattuale (comma 3) da quelle relative ai contratti e all'informativa periodica (comma 3-bis). La stessa bipartizione viene proposta con riferimento alle sanzioni introdotte dal d.lgs. n. 11/2010 in tema di servizi di pagamento. La presenza di formulazioni generali quali quelle del comma 3-bis, lett. b) rende inoltre superfluo il richiamo all'art. 126-ter (in tema di spese applicabili). Per tutte le violazioni, inoltre, viene introdotto il requisito della gravità, che consente di modulare gli interventi sanzionatori in una logica di coordinamento con i poteri inibitori introdotti in capo alla Banca d'Italia.

Il testo dovrà essere allineato con le corrispondenti innovazioni da introdurre per la nuova disciplina degli intermediari finanziari e degli agenti e mediatori.

Nel comma 4 sono state introdotte ulteriori violazioni, consistenti nella mancata adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis ovvero di mancata cooperazione da parte degli intermediari allo svolgimento delle relative procedure, nonché di inottemperanza alle misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 128-ter.

Gli importi delle sanzioni sono stati quintuplicati, secondo quanto previsto dalla legge 262/2005.

ART. 5

Viene introdotto, dopo l'art. 40 TUB, l'articolo 40-bis. La disposizione riproduce nel TUB, con alcuni adattamenti volti a snellirne la formulazione, l'art. 13, commi 8-sexies e seguenti, del d.l. n. 7/2007, convertito nella l. n. 40/2007 (c.d. "Bersani 2"). Viene in questo modo riportata all'interno del Testo unico la disciplina che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell'obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e stabilisce una procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.



ART. 6

Viene novellato l'art. 161 TUB, relativo al regime transitorio (**comma 1**) e vengono abrogate le disposizioni del d.l. n. 185/2008 (convertito in l. n. 2/2009) concernenti la commissione di massimo scoperto (**comma 2**).

- iii) Lo schema di articolato in oggetto si occupa della revisione della normativa dei soggetti che operano nel settore finanziario.

ART. 7

La norma apporta integrazioni e modifiche al Titolo V del Testo unico bancario.

Articolo 106

Comma 1

Viene ridefinita la riserva di attività, in modo tale da ricomprendersi soltanto gli intermediari autorizzati che esercitano la concessione del credito (in tutte le sue forme) nei confronti del pubblico, nonché la negoziazione e gestione in valuta.

La norma prevede che i soggetti riservatari debbano iscriversi in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. Da ciò si evince la sostituzione del precedente sistema, caratterizzato da un doppio elenco (uno generale e uno speciale), con un albo unico.

Con riferimento alle altre attività non più oggetto di riserva, si fa presente che la scelta di espungere la prestazione dei servizi di pagamento è in linea con la riserva di tale attività agli istituti di pagamento, attualmente riconosciuta in forza del recepimento della direttiva PSD.

L'esclusione, poi, dell'attività di assunzione di partecipazioni (sia essa svolta nei confronti del pubblico oppure no) si giustifica alla luce delle finalità sottese alla disciplina dell'intermediazione finanziaria.

In merito all'attività di intermediazione in cambi, si fa presente che essa a rigore dovrebbe essere riconducibile alla prestazione di un servizio di pagamento ovvero ad un servizio di investimento in valuta, a seconda delle modalità di esercizio.

In particolare, quando lo scambio di valuta contro altra valuta è volto a facilitare un trasferimento di disponibilità tra due soggetti, la fattispecie appare configurare un servizio di pagamento, al quale è applicabile la normativa PSD e che quindi è riservato agli istituti di pagamento (oltre che agli IMEL e alle banche) nonché è soggetto al relativo regime di vigilanza.

Quando, per contro, lo scambio di valute non comporta un effettivo trasferimento di ricchezza ma ha finalità speculative, poiché consente al cliente di lucrare il differenziale tra i tassi di cambio, si configurerebbe un servizio di investimento in valuta: questa attività rientra attualmente nell'ambito del Testo unico sull'intermediazione finanziaria solo se prestata attraverso la conclusione di contratti derivati (poiché essi rientrano nella nozione di strumento finanziario). Qualora, invece, il servizio consista unicamente nella negoziazione o nella gestione patrimoniale in valuta, il Testo unico sull'intermediazione finanziaria non trova allo stato applicazione, in quanto la valuta di per sé non costituisce strumento finanziario.

Comma 2

La norma chiarisce, in un contesto sistematico, che oltre alle attività oggetto di riserva, gli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 106 possono altresì prestare servizi di pagamento,



come pure servizi di investimento, purché dispongano delle relative autorizzazioni, ai sensi rispettivamente dell'art. 114-novies comma 4 TUB (che richiede altresì l'iscrizione nel relativo albo ad hoc) e dell'art. 18 comma 3 TUF.

Comma 3

La specificazione del contenuto delle attività riservate e dei casi di pubblicità dell'esercizio è demandata alle fonti secondarie (decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia).

Articolo 107

La norma, di carattere innovativo, introduce per gli intermediari un vero e proprio regime autorizzatorio, che postula la ricorrenza di puntuali requisiti organizzativi, patrimoniali, operativi e morali, oggetto di valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza (Banca d'Italia).

Articolo 108

Vengono attribuiti alla Banca d'Italia poteri regolamentari di carattere non solo generale ma anche speciale, poteri ispettivi e altri strumenti di controllo di vario contenuto. Innovativa, ad esempio, è la previsione per cui la Banca d'Italia può convocare (o ordinare la convocazione) gli organi sociali degli intermediari per esaminarne la situazione e proporre l'assunzione di determinati provvedimenti.

Si è ritenuto di richiamare i criteri di proporzionalità, che regolano anche le modalità con le quali si applica alle banche la regolamentazione secondaria, dal momento che nel nuovo regime non esistono più categorie di intermediari.

La disposizione mira al potenziamento dei controlli e della vigilanza sui soggetti iscritti all'albo. Per tale ragione essa delinea un regime di vigilanza improntato al regime proprio dei soggetti ex art. 107 TUB, e di carattere unitario, nell'ottica di realizzare un'equivalenza dei controlli sugli intermediari finanziari rispetto a quelli sulle banche.

Articolo 109

La norma introduce, per i gruppi finanziari (fornendone al comma 2 la relativa definizione), un sistema di vigilanza su base consolidata, ascrivendo incisivi poteri alla Banca d'Italia, tra cui quello di impartire disposizioni nei confronti non solo della capogruppo ma anche di uno o più componenti il gruppo stesso.

Inoltre è significativamente previsto che l'art. 108 si applichi anche a livello consolidato.

Articolo 110

La norma opera un rinvio ad altre disposizioni del TUB in tema di partecipazione al capitale delle banche, requisiti di onorabilità dei partecipanti, nonché di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali, vigilanza informativa e comunicazioni del collegio sindacale, gruppi bancari, gestione delle crisi.

Articolo 111

Commi 1-2



Delinea un regime di vigilanza alleggerito per i soggetti operanti nell'ambito del c.d. "microcredito" (analogamente a quanto avviene per gli agenti e i mediatori creditizi). L'obiettivo perseguito è quello di favorire lo sviluppo di tali soggetti che presentano un indubbio rilievo sociale e che posseggono tendenzialmente una scarsa rilevanza sistemica.

Gli operatori del settore microcredito non sono assoggettati all'obbligo di iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e alla relativa vigilanza, bensì in un elenco apposito (la cui iscrizione è comunque subordinata a determinati requisiti organizzativi, di oggetto sociale e qualitativi). Tale elenco è gestito dall'organismo di cui al nuovo art. 113, ossia un apposito organismo di autoregolamentazione.

Tali soggetti possono concedere finanziamenti a persone fisiche e a società di persone, finalizzati allo start-up di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, purché siano di importo non superiore a 25.000 euro, non siano garantiti da ipoteca e siano accompagnati da servizi di assistenza e monitoraggio all'iniziativa professionale o microimprenditoriale.

Comma 3

E' previsto che gli stessi operatori possano erogare finanziamenti, purché tale attività non assuma carattere prevalente, anche a persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché siano di importo contenuto nei limiti espressamente previsti, non siano assistiti da garanzie reali e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare.

Comma 4

Si prevede che, in deroga all'art. 106, comma 1, le associazioni senza scopo di lucro possano concedere ai propri associati, a condizione che tali finanziamenti siano finalizzati a consentire l'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario, non siano garantiti da ipoteca e e siano prestati a condizioni più favorevoli di quelle prevalenti sul mercato.

Con questa norma viene espressamente riconosciuto un rilievo autonomo delle attività di credito svolte dagli enti no-profit, rispetto alla sfera di azione propria degli operatori che agiscono a scopo di lucro.

Comma 5

Attribuisce alla normazione secondaria (decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia) il compito di determinare i requisiti di onorabilità e professionalità dei soci e degli esponenti aziendali, nonché di modificare il limite di importo finanziabile.

Articolo 112

Al comma 1, viene eliminato l'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'organismo per il microcredito proposto per i confidi che non superino le soglie previste per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia, ai sensi del novellato articolo 106.

L'intervento normativo in oggetto mantiene sostanzialmente invariata la disciplina sostanziale delineata dalla legge quadro sui confidi (art. 13 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

Ai confidi è imposto l'obbligo di esclusività dell'oggetto sociale (l'attività di garanzia collettiva dei fidi). A tal fine devono iscriversi in un elenco tenuto da un organismo *ad hoc*. Sono demandati alla regolamentazione secondaria (MEF e Banca d'Italia) da un lato i criteri oggettivi, relativi al volume di attività, sulla base dei quali sono individuabili i confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'art. 106 TUB (ex 107); dall'altro i requisiti prudenziali a fronte del rischio di credito equivalenti a quelli applicati agli enti creditizi, secondo le indicazioni della Direttiva 2006/48/CE.



La precisazione per cui ai confidi non iscritti all'albo di cui all'art. 106 non si applicano le altre disposizioni del Titolo V (ad eccezione di quella sull'organismo) mira ad evitare una duplicazione di adempimenti a carico dei confidi stessi. Pertanto, a seconda del regime applicabile, essi dovranno registrarsi in un solo elenco.

I confidi tenuti ad iscriversi all'albo di cui all'art. 106 ferma restando la preminenza dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, dispongono di una sfera operativa più ampia rispetto ai confidi non iscritti, in particolare per quanto riguarda la possibilità di rilasciare garanzie idonee ai fini dell'attenuazione del rischio di credito secondo i criteri di Basilea 2.

Nell'impianto della riforma si prevedono ulteriori specificazioni del regime di vigilanza da riservare ai confidi non soggetti ad iscrizione nell'elenco di cui all'art. 106; in particolare, la sottoposizione ad un regime alleggerito sul modello degli agenti e mediatori creditizi.

Comma 7

La norma contempla nello specifico i soggetti non bancari già operanti alla data di entrata in vigore della presente normativa, i quali, senza fini di lucro, raccolgono in ambito locale risparmio di modesta entità ed erogano piccoli prestiti (es. Casse Peota). Ne è prevista l'iscrizione in una sezione separata dell'elenco di cui all'art. 111, oltre alla possibilità di continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, purché nel rispetto delle determinazioni del CICR.

Comma 8

Le agenzie di prestito su pegno, di cui all'art. 32, comma 3, della legge n. 745/1938, sono assoggettate al regime di cui al nuovo art. 106, conferendo però alla Banca d'Italia il potere di dettare norme di deroga relativamente ad alcune disposizioni del Titolo V.

Articolo 112-bis

La disposizione è in attuazione dell'art. 33, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009, lettera inserita sistematicamente all'interno del medesimo articolo e volta a fornire una disciplina dei confidi omogenea e coordinata con quella degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, al fine di garantire una tutela adeguata dei consumatori - clienti. Pertanto, anche per i confidi, viene istituito un organismo associativo (avente personalità giuridica) per la gestione del relativo elenco.

Articolo 113

La norma prevede l'istituzione di un organismo associativo (avente personalità giuridica) per la gestione dell'elenco di cui al nuovo art. 111 e delle relative sezioni separate. I membri dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia (**comma 1**).

Commi 2-5

All'organismo compete la vigilanza sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina ad essi applicabile. Il potere di disporre la cancellazione dall'elenco al venir meno dei requisiti ovvero in caso di gravi violazioni della disciplina stessa è attribuita Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, L'Organismo ha il potere, oltre che di chiedere informazioni, di impartire disposizioni agli iscritti circa il loro ambito di operatività.

Commi 6-7



La vigilanza sull'organismo è svolta dalla Banca d'Italia, con obblighi informativi anche nei confronti del MEF circa eventuali carenze riscontrate nell'attività ovvero in caso di grave inerzia o di malfunzionamento dell'organismo stesso. In queste ultime due ipotesi, peraltro, la Banca d'Italia può proporre lo scioglimento.

Articoli 113-bis e 113-ter

Nell'impianto della riforma, queste norme individuano i poteri sanzionatori della Banca d'Italia, che rispettivamente può disporre, in caso di gravi violazioni normative o irregolarità gestionali, una forma di commissariamento dell'intermediario (con sospensione degli organi di amministrazione e di controllo del medesimo), ovvero nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che costituisce la causa di scioglimento dell'intermediario.

Articolo 114

Comma 1

La regolamentazione dell'esercizio, sul territorio italiano, delle attività di cui al nuovo art. 106 da parte di operatori aventi sede legale all'estero è affidata al MEF.

Comma 2

La norma esclude dall'ambito di applicazione del presente decreto legislativo i soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia sentita la Banca d'Italia, già sottoposti a forme di vigilanza (e alle relative discipline) sull'attività finanziaria esercitata.

ART. 8

La disposizione apporta ulteriori modifiche al TUB. Tra le altre, si segnala l'abrogazione dell'art. 155.

ART. 9

Questa norma interviene a modificare disposizioni appartenenti ad altri settori dell'ordinamento.

Commi 1-3

Questo gruppo di norme riguarda le operazioni di cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge n. 130/1999. In particolare, si prevede l'iscrizione all'albo di cui al nuovo art. 106 per la prestazione dei servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (art. 2, comma 3, lett. c).

Commi 4-6

Si tratta di norme concernenti le garanzie che assistono gli adempimenti fiscali in questione.

Comma 7

La disposizione, nel novellare l'art. 199 TUF, modifica il regime di vigilanza sulle società fiduciarie cc.dd. di gestione statica. E' previsto che questi soggetti, se controllati da una banca o da un intermediario finanziario o costituiti in forma di spa (con capitale superiore al doppio di quello prescritto per la costituzione di una spa) siano iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo art. 106 TUB e assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia (applicabilità degli artt. 108-110), non invece al suo potere di autorizzazione (art. 107).



L'obiettivo avuto di mira dalla riforma è quello di evitare, attraverso il ricorso alle fiduciarie, fenomeni di elusione dei controlli.

ART. 10

La norma contiene le disposizioni transitorie.

Commi 1-3 e 6

Gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultino iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 e nella sezione di cui all' art. 155 comma 4 TUB (che continuano ad essere tenuti dalla Banca d'Italia, con divieto di iscriverci nuovi soggetti) possono continuare ad operare fino al termine di sei mesi successivi alla costituzione degli organismi che gestiscono i rispettivi elenchi. Per l'operatività delle fiduciarie di cui all'art. 8, comma 7 è previsto il termine finale del 31 dicembre 2011.

Peraltro tutti gli operatori sopraindicati sono tenuti, almeno sei mesi prima della scadenza dei rispettivi termini, a presentare richiesta di iscrizione all'albo di cui al nuovo art. 106 ovvero nell'elenco di cui all'art. 111 o relativa sezione speciale, o nell'elenco di cui all'art. 112-bis, una volta apportate le necessarie modifiche statutarie. La mancata presentazione dell'istanza di iscrizione comporta la cessazione dell'attività svolta e la deliberazione della liquidazione della società ovvero della modifica del suo oggetto.

Commi 5 e 5-bis

Si prevede l'iscrizione di diritto nell'albo di cui all'art. 106, previa comunicazione alla Banca d'Italia, per gli intermediari già iscritti nell'elenco ex art. 107, o inclusi nella vigilanza consolidata del gruppo bancario, al fine di evitare soluzioni di continuità. Analogamente è prevista la valenza delle domande di iscrizione all'ex 107 non evase anche ai fini del nuovo 106, con proroga della relativa istruttoria, al fine di conservare l'attività espletata e di evitare aggravii procedimentali.

- iv) Lo schema di articolato modifica radicalmente la disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

Gli agenti ed i mediatori costituiscono un importante canale distributivo di prodotti bancari e finanziari, principalmente di finanziamento, che si connota per una elevata capillarità e presenza sul territorio. Tale aspetto assume particolare rilievo in un contesto, quale quello attuale, di aumento dei tassi di interesse e di crescente indebitamento delle famiglie e delle imprese.

Le linee guida che hanno sotteso l'elaborazione del provvedimento per la razionalizzazione del settore si muovono su tre principali direttrici. La prima ha come finalità quella di prevedere per l'esercizio di tali figure professionali una serie di requisiti maggiormente selettivi al fine di incrementare la loro affidabilità, la qualità dei servizi offerti e la tutela dei clienti che si rivolgono ai mediatori e agli agenti in attività finanziaria.

La seconda, strettamente connessa con la precedente, prevede un diretto coinvolgimento dell'intermediario finanziario che si avvale di queste figure professionali attraverso un più elevato livello di responsabilizzazione.

La terza, una netta separazione delle due figure professionali al fine di evitare sovrapposizioni che possano ingenerare confusione nel cliente.



Il provvedimento si divide nel Titolo IV (Riforma agenti e mediatori) e Titolo V (Disposizioni finali); il Titolo IV si divide in Capo I (introduzione nel TUB dei principi generali della disciplina), Capo II (normativa di dettaglio) e Capo III (organismo) e Capo IV (ulteriori modifiche al TUB).

ART. 11

La norma prevede al comma 1 l'introduzione, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), del Titolo VI-bis, con il quale vengono introdotti una serie di articoli finalizzati a dettare i principi generali della riforma del settore.

Articolo 128-quater e Articolo 12

Definiscono l'agente in attività finanziaria, individuandolo come colui che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari. Della fattispecie si tracciano anche i confini, laddove si chiarisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né la promozione ed il collocamento di contratti rientranti nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, e dell'articolo 111 del medesimo decreto legislativo (ad esclusione dei contratti che prevedono il rilascio delle cc.dd. carte revolving), da parte di fornitori di beni e servizi, unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari; né la promozione ed il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative e Poste italiane S.p.A. La stessa delimitazione vale anche per l'attività di mediazione creditizia (cfr. infra sub artt. 128-quinquies e 13).

L'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria è subordinato all'iscrizione in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies. La permanenza dell'iscrizione nell'elenco è condizionata all'esercizio effettivo della suddetta attività e all'aggiornamento professionale. Innovando rispetto all'attuale disciplina, l'articolo in commento prevede la possibilità anche per le banche di avvalersi direttamente degli agenti in attività finanziarie con una innegabile riduzione dei costi per il soggetto finanziato.

Peraltro si precisa che per l'esercizio dell'attività di incasso di fondi su incarico di prestatori di servizi di pagamento non è necessaria l'iscrizione nell'elenco di cui sopra, purché tale attività sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione che ne predetermini le modalità operative, abbia carattere meramente materiale e non determini l'instaurazione di rapporti di debito o di credito.

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere la loro attività su mandato di una sola banca o intermediario finanziario o di più banche o intermediari appartenenti al medesimo gruppo. All'agente è tuttavia consentito di assumere più mandati ove questi siano conferiti da intermediari che non offrano l'intera gamma di servizi promossi e conclusi dall'agente; in questo caso il concetto di mono-mandato deve intendersi riferito alla singola forma tecnico/giuridica di prodotto o servizio. Non rientra nell'attività di agenzia l'attività dei cosiddetti dealers.

L'attività può essere svolta sia da società che da persone fisiche. Nella prima ipotesi i dipendenti ed i collaboratori dovranno avere requisiti analoghi a quelli previsti per gli agenti in attività finanziaria.

Articolo 128-quater2 e Articoli 14 e 15

Definiscono i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; c'è un innalzamento di essi attraverso la previsione, tra gli altri, dei requisiti di onorabilità e professionalità; questi ultimi simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per gli agenti diversi dalle persone fisiche, i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di



amministrazione, direzione e controllo. Per i soggetti di cui l'agente persona giuridica si avvale nell'esercizio della propria attività, è fatto obbligo a quest'ultimi di verificarne e garantirne la formazione professionale ed il rispetto delle norme applicabili. Vengono anche introdotti requisiti di onorabilità dei partecipanti per i soggetti costituiti in forma di società di capitali oltre che per gli agenti persone fisiche.

Articolo 128-quater3

Definisce i requisiti dei dealers in modo analogo a quelli previsti per gli agenti persone fisiche, senza però il requisito del superamento dell'esame.

Articolo 128-quinquies e Articolo 13

Definiscono la figura del mediatore creditizio come colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela, per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per la delimitazione della fattispecie cfr. quanto detto supra, sub artt. 128-quater e 12.

Anche in questo caso, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-octies.

Il mediatore creditizio svolge la propria attività in modo esclusivo senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza. Ne consegue che al mediatore è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Articolo 128-quinquies2 e Articoli 14-16

Relativamente ai mediatori creditizi viene previsto per l'iscrizione nell'elenco l'obbligo di assumere la forma giuridica di società di capitali ed è richiesto un capitale minimo pari a quello previsto per le società per azioni. Detti requisiti sono volti al fine di consentire l'esercizio dell'attività soltanto ai soggetti più affidabili, atteso che il mediatore creditizio opera in autonomia anche in assenza di legami contrattuali con intermediari vigilati che possano essere chiamati a rispondere del suo operato.

Tra i requisiti per l'iscrizione nell'elenco anche in questo caso vengono inseriti quelli di professionalità, simili a quelli previsti per i promotori finanziari. Per i mediatori i requisiti di professionalità sono riferiti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Per i soggetti di cui la società di mediazione si avvalgono nell'esercizio della propria attività, è fatto obbligo a quest'ultimi di verificarne e garantirne la formazione professionale ed il rispetto delle norme applicabili.

Vengono anche introdotti requisiti di onorabilità dei partecipanti.

Articolo 128-quinquies3 e Articolo 17

Viene espressamente prevista l'incompatibilità tra l'attività dell'agente in attività finanziaria e l'attività di mediazione creditizia. Tale incompatibilità sussiste anche per i collaboratori. Inoltre, al fine di garantire da un lato l'indipendenza delle società di mediazione, dall'altro di assicurare loro una certa stabilità e consistenza, è previsto che le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di mediazione creditizia, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che consentono di esercitare un'influenza notevole.



Articolo 128-sexies

Viene fatto obbligo, sia alle società di agenzia sia a quelle di mediazione, di assicurare e verificare che i dipendenti e collaboratori a diretto contatto con la clientela siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti. Inoltre, viene esplicitato il principio di responsabilità oggettiva, laddove è stabilito che per i danni causati dall'agente risponde in solido anche il mandante, cioè la banca o l'intermediario finanziario per conto del quale il primo operi e altresì quando è indicato che la società di mediazione creditizia è responsabile dei danni causati dai soggetti di cui a qualsiasi titolo essa si avvalga. La responsabilità è prevista anche per le condotte penalmente sanzionate.

Articolo 128-septies

Viene attribuito alla Banca d'Italia il potere da un lato di emanare ulteriori disposizioni, ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza nei rapporti con la clientela; dall'altro di esercitare il controllo sui soggetti iscritti negli elenchi per verificare l'osservanza delle citate disposizioni.

Art. 128-octies e Articolo 18

Disciplinano l'Organismo, soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia, che è preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Le caratteristiche di tale nuovo soggetto sono per lo più mutuare da quanto previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con riferimento all'Organismo che provvede alla tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari. I componenti dell'Organismo, tra i quali è eletto il Presidente, sono scelti, all'interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, tra persone dotate di comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche nonché di caratteristiche di indipendenza tale da assicurarne l'autonomia di giudizio.

L'Organismo cura la redazione del proprio statuto e di propri regolamenti interni, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimità nello svolgimento dei propri compiti, nel rispetto, tra l'altro, di principi e criteri puntualmente individuati nell'articolo 18 del provvedimento. L'Organismo verifica non solo il possesso dei requisiti introdotti dalla disciplina ai fini dell'iscrizione, ma anche la loro permanenza durante il corso dell'attività professionale. A tal fine, è attribuito all'Organismo il potere di chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di documentazione e di stabilire gli standard di formazione.

Articolo 128-novies

Individua i poteri sanzionatori del Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta, nei confronti degli iscritti. L'intervento può essere di diverso tipo in relazione alla violazione commessa (richiamo scritto, sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno, cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-quinquies, anche in via cautelare).

Articolo 128-decies

L'articolo disciplina i poteri della Banca d'Italia, la quale vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo



svolgimento dei compiti a questo affidati. La Banca d'Italia può, quindi, accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonché richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti dell'Organismo. La Banca d'Italia, inoltre, informa il Ministro dell'economia e delle finanze delle eventuali carenze riscontrate nell'attività dell'Organismo e, in caso di grave inerzia o malfunzionamento dell'Organismo, può proporre lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 128-undecies

Contiene il necessario raccordo tra le disposizioni introdotte nel TUB e le norme in esso già comprese relative alle sanzioni amministrative.

Articolo 128-duodecies

Prevede la possibilità di emanare ulteriori provvedimenti attuativi.

(segue) ART. 11

Commi dal 2 al 7

Tali commi raccordano le disposizioni introdotte nel TUB con gli ulteriori articoli del presente provvedimento.

ARTT. 12-17

Costituiscono le disposizioni di attuazione dei corrispondenti articoli del TUB.

ART. 17 bis

L'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori è subordinata al possesso di una casella di posta elettronica certificata.

ART. 18

Cfr. supra sub art. 128-octies.

ART. 19

Viene attribuita all'Organismo autonomia finanziaria che si concretizza attraverso il potere di determinare e riscuotere in capo all'Organismo i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi; tali contributi e altre somme dovute sono individuate nella misura necessaria per garantire all'Organismo lo svolgimento delle proprie attività. Al fine di rendere effettiva l'autonomia finanziaria, il comma 3 prevede che il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura sarà disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 20

L'articolo in commento individua le funzioni dell'Organismo nel dettaglio. Esso, in particolare, disciplina la struttura propria e delle sezioni territoriali al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; istituisce l'elenco degli agenti in attività finanziaria e l'elenco dei mediatori creditizi e provvede alla loro custodia e gestione, verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione



negli elenchi; può chiedere ai soggetti ivi iscritti la comunicazione di dati e notizie, nonché la trasmissione di atti e documenti secondo le modalità e i termini dallo stesso determinati; verifica il rispetto delle regole di condotta, delle regole attinenti le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti, nonché di ogni altra documentazione da questi detenuta in funzione di altre disposizioni di legge nonché l'assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi; può richiedere l'esibizione di documenti e il compimento di atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale; indice e organizza la prova valutativa volta ad accertare l'adeguatezza della professionalità dei soggetti ai quali si riferiscono i requisiti di professionalità ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e cura l'aggiornamento professionale degli iscritti nell'elenco degli agenti in attività finanziaria; stabilisce gli standard dei corsi di formazione che le società di mediazione sono tenute a svolgere nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o lavoratori autonomi. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco, verifica l'effettivo svolgimento delle attività di agente e mediatore.

ART. 21

L'articolo disciplina la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che saranno articolati in sezioni territoriali e gestiti in forma elettronica. Nell'attività di gestione degli elenchi l'Organismo procede, previa verifica dei requisiti, all'iscrizione nei suddetti elenchi dei soggetti che ne facciano richiesta; verifica la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione; rigetta l'istanza di iscrizione negli elenchi in mancanza dei requisiti necessari e dispone la cancellazione nelle ipotesi di cui all'articolo 128-novies. In entrambi i casi ne dà comunicazione all'interessato; rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dagli elenchi; aggiorna tempestivamente gli elenchi sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo, nonché sulla base di comunicazioni ricevute dagli iscritti.

Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attività di gestione degli elenchi, l'Organismo, inoltre, predispone e rende pubbliche le procedure adottate indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza e tiene a disposizione del pubblico gli elenchi aggiornati con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

ART. 22

Relativamente all'iscrizione negli elenchi, l'articolo stabilisce il termine di novanta giorni entro il quale la domanda di iscrizione deve essere definita. Nel caso di silenzio, decorso tale termine si applica il principio del silenzio assenso. Il dies a quo, ovviamente, sarà il giorno in cui la domanda è stata presentata ovvero, in caso di incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Il comma 3 individua analiticamente i dati e le informazioni che devono essere indicati negli elenchi.

ART. 23

L'articolo pone in carico all'Organismo l'obbligo di indire con cadenza almeno annuale, secondo modalità dallo stesso stabilite, una prova valutativa volta ad accertare i requisiti di professionalità di coloro che richiedono l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e degli esponenti aziendali delle società di mediazione. La prova è finalizzata a verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività. Viene altresì prescritto in capo agli agenti in attività finanziaria l'obbligo dell'aggiornamento professionale, coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata, mediante la frequenza ai corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore per biennio; tali corsi saranno tenuti da soggetti con



esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nell'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria. A chiusura, l'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.

ART. 24

L'articolo introduce, nel Titolo VIII del TUB, il Capo IV-bis, contenente l'articolo 140-bis che punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329 l'esercizio abusivo dell'attività di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio.

ART. 25

È stato introdotto uno specifico regime transitorio per coloro che sono già iscritti negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, permettendo loro di essere trasferiti nei nuovi elenchi tenuti dall'Organismo, senza superamento della prova valutativa, purché siano in grado di dimostrare (entro 6 mesi dalla costituzione del citato Organismo) di aver effettivamente svolto l'attività di agente o di mediatore per un periodo di almeno tre anni e di possedere gli altri requisiti ora previsti.

Sono altresì introdotte altre disposizioni transitorie e di coordinamento con altre normative.

ART. 26

Contiene il necessario raccordo con le disposizioni contenute nel decreto legislativo, 21 novembre 2007, n.231 in materia di antiriciclaggio.

ART. 27

L'articolo individua le norme abrogate e chiarisce che il decreto non incide sull'applicazione del codice del consumo, né sulle attuali competenze dell'AGCM.

ART. 28

Attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di dettare le disposizioni di attuazione del decreto legislativo, sentita la Banca d'Italia.

ART. 29

Si prevede che dall'introduzione del decreto legislativo non debbano derivare oneri finanziari a carico dello Stato.



RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; nonché per attuare la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008".

Art. 1	<p>Nel recepire la direttiva 2008/48/CE in materia di credito al consumo, la disposizione modifica il Capo II del Titolo VI del Testo unico bancario (di seguito "TUB").</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 2	<p>La disposizione interviene a modificare l'art. 67 del Codice del consumo, in linea con i contenuti della direttiva 2008/48/CE.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
Art. 3	<p>La disposizione mira ad allineare le norme del Codice del Consumo e del Testo unico relativo gli stipendi e alle pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni al nuovo sistema risultante dall'attuazione della direttiva. Per l'adeguamento al sistema medesimo viene inoltre concesso agli operatori un congruo periodo di tempo.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 4	<p>Viene novellato il Titolo VI del TUB, inserendo, tra l'altro, norme di coordinamento con il decreto legislativo n. 11/2010 (attuazione della direttiva sui sistemi di pagamento), in merito alla decorrenza delle valute rivenienti dal versamento di assegni, con il decreto legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006 (decreto Bersani 1), in relazione allo <i>jus variandi</i> nei contratti a tempo indeterminato, e con il decreto legge n. 7/2007, convertito in legge n. 40/2007 (decreto Bersani 2), in merito alla surrogazione nei contratti di finanziamento.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compiti previsti saranno espletati dalla Banca d'Italia con le strutture di cui dispone.</p>
Art. 5	<p>Si riconduce all'interno del TUB (inserendo il nuovo articolo 40-bis) la disciplina (finora collocata nel decreto Bersani 2) che prevede l'estinzione automatica, alla data di estinzione dell'obbligazione, delle ipoteche iscritte a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo e stabilisce una procedura ad hoc per la cancellazione delle stesse ipoteche.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
Art. 6	<p>Vengono apportate modifiche di coordinamento al regime transitorio previsto nel</p>



Art. 6	<p>Vengono apportate modifiche di coordinamento al regime transitorio previsto nel TUB (art. 161).</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la Banca d'Italia eserciterà i poteri ivi contemplati con le strutture di cui dispone.</p>
Art. 7	<p>La norma apporta integrazioni e modifiche al Titolo V del TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare viene istituito un albo unico, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, per gli intermediari precedentemente iscritti agli albi di cui agli articoli 106 e 107, e vengono altresì individuati regimi speciali per i confidi per così dire "minori" e per gli operatori che agiscono nel settore del "microcredito", i cui rispettivi elenchi sono tenuti da appositi organismi di natura privatistica.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto da un lato l'attività di vigilanza sarà svolta dalla Banca d'Italia con le strutture già a sua disposizione; dall'altro si prevede l'istituzione di apposite strutture di natura privatistica (gli Organismi), i quali non rientrano nel conto consolidato e, pertanto, non comportano oneri a carico della finanza pubblica. Infine, riguardo agli ulteriori compiti assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, agli stessi è possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.</p>
Art. 8	<p>La norma introduce ulteriori modifiche di coordinamento al TUB, con particolare riferimento alla disciplina sanzionatoria (artt. 132 e ss.).</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché la Banca d'Italia svolgerà le relative funzioni attraverso le strutture già esistenti.</p>
Art. 9	<p>Vengono modificate norme di altri settori dell'ordinamento. In particolare, si segnala la modifica al TUF (art. 199) con riferimento al regime della vigilanza sulle società fiduciarie cc.dd. di gestione statica. E' previsto che questi soggetti, se controllati da una banca o da un intermediario finanziario o costituiti in forma di spa (con capitale superiore al doppio di quello prescritto per la costituzione di una spa) siano iscritti in una sezione speciale dell'albo di cui al nuovo art. 106 TUB e assoggettati alla vigilanza della Banca d'Italia (applicabilità degli artt. 108-110), non invece al suo potere di autorizzazione (art. 107). L'obiettivo avuto di mira è quello di evitare, attraverso il ricorso alle fiduciarie, fenomeni di elusione dei controlli.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Banca d'Italia potrà svolgere le relative funzioni avvalendosi delle strutture già disponibili.</p>
Art. 10	<p>La norma prevede il regime transitorio, con riferimento ai soggetti già iscritti nell'elenco generale, ai soggetti già iscritti nell'elenco speciale, ed infine a quelli per i quali sia ancora pendente domanda di iscrizione.</p> <p>La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Banca d'Italia potrà esercitare i propri poteri con le strutture di cui dispone.</p>
Art. 11	L'articolo 11 prevede l'introduzione, nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n.



	<p>385 (TUB), del Titolo VI-bis, con il quale vengono introdotti una serie di articoli finalizzati a dettare i principi generali della riforma dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, si evidenzia che l'Organismo deputato a gestire gli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha natura privata. Gli oneri derivanti dalla costituzione del citato organismo sono tutti a carico degli stessi soggetti iscritti negli elenchi che sono tenuti a corrispondere una quota annua stabilita dallo stesso Organismo di entità tale da garantirne il funzionamento. Infine, si precisa che non sono assegnati a enti pubblici ulteriori compiti rispetto a quelli da questi attualmente svolti e ai quali è dunque possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente.</p>
<p>Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 21, 22 e 23</p>	<p>Contengono le disposizioni di dettaglio della disciplina dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i previsti corsi di formazione gravano sul settore privato.</p>
<p>Artt. 24,25, 26 e 27</p>	<p>Gli articoli contengono disposizioni di raccordo che non comportano oneri di raccordo.</p> <p>Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 199, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfò

10 GIU. 2010



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori; di coordinamento del Titolo VI del Testo unico bancario con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza; di revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, nonché dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni in materia di cui alla direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008; nonché per attuare la delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008". La proposta risulta coerente con il punto 1.4 del programma di governo, che mira a liberalizzare i servizi e difendere i consumatori.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'articolo 33 della citata legge comunitaria 2008 ha delegato il Governo ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dall'articolo 27 della direttiva (12 maggio 2010, successivamente prorogato al 11 giugno 2010), il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla stessa, nonché ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione dei principi e criteri contenuti nello stesso articolo 33.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo introduce rilevanti modifiche al testo unico bancario (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385). In particolare, sul versante del credito al consumo vengono introdotte importanti innovazioni in tema di informativa precontrattuale da fornire al consumatore, di valutazione del merito di credito del consumatore da parte del finanziatore, nonché in tema di contratti di credito collegati. Viene, poi, implementata la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, a tutto vantaggio della clientela, con un'importante opera di coordinamento con altre normative quali il decreto legislativo n. 11/2010 (di attuazione della direttiva PSD) e i decreti legge n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, e n. 7/2007, convertito in legge n. 7/2007 (cc.dd. decreti Bersani). Ancora, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario viene istituito un albo unico, sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, per gli intermediari precedentemente iscritti agli albi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, mentre vengono riservati ai confidi "minori" e agli operatori del "microcredito" elenchi speciali, tenuti da appositi organismi di natura privatistica. Infine, viene introdotta una disciplina specifica per gli agenti e mediatori, caratterizzata dal rafforzamento dei requisiti, al fine di incrementare l'affidabilità e la qualità dei servizi forniti da tali soggetti, e dalla sottoposizione dei medesimi alla vigilanza di organismi privatistici costituiti ad hoc; a tutela dei clienti è altresì prevista la responsabilità dell'intermediario finanziario che si avvale di tali soggetti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni del decreto non incidono sulle competenze degli enti locali e territoriali, riguardando la materia della tutela del risparmio e mercati finanziari, nonché la tutela della concorrenza, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione).

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma della Costituzione.

Le norme contenute nello schema di decreto legislativo non contrastano con i principi richiamati dall'art. 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nello schema di decreto legislativo si fa ricorso alla delegificazione con riferimento alla disciplina delle modalità di esecuzione del rapporto contrattuale tra la banca/intermediario finanziario ed il consumatore/cliente, nonché agli aspetti applicativi della disciplina dell'attività dei soggetti operanti nel settore finanziario.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente decreto legislativo.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario. Il provvedimento è coerente con l'ordinamento comunitario, in quanto volto a favorire la concorrenza tra gli operatori finanziari che agiscono nell'ambito del mercato transfrontaliero.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano avviate dalla Commissione europea procedure di infrazione in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non contrasta con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

14) Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in ordine alle materie che sono oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea sono coerenti con le scelte effettuate nel decreto legislativo.

PARTE III) Valutazione dell'impatto amministrativo.

1) Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.

A fronte degli obiettivi perseguiti, le disposizioni sono da ritenersi congrue rispetto alle potenzialità delle strutture amministrative alle quali vengono affidati i compiti.

2) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico della pubblica amministrazione, anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.

Gli oneri organizzativi posti a carico dei soggetti pubblici risultano coerenti con quelli già insiti nella competenze dei medesimi.

3) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.

Non si prevede la creazione di nuove strutture amministrative, bensì di strutture di natura privatistica (gli Organismi).

4) Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari organizzativi ed adempimenti burocratici.

Gli adempimenti previsti dallo schema di decreto legislativo appaiono congrui rispetto alle finalità perseguite.

PARTE IV. Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative introdotte dal testo sono quelle strettamente necessarie ad individuare le nuove fattispecie disciplinate dalla direttiva e dalla legge delega (es. contratto di credito collegato; costo totale del credito; microcredito; agenti in attività finanziaria; mediatori creditizi).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa.

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa nella misura strettamente necessaria. Si è proceduto, infatti, a novellare il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito TUB), per armonizzare la disciplina del credito al consumo nell'ambito del mercato transfrontaliero; per coordinare le previsioni del TUB in tema di trasparenza con le altre disposizioni esistenti nel sistema; per razionalizzare l'architettura e la disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario; per introdurre i principi cardine della regolamentazione delle attività di agente in attività finanziaria e di mediazione creditizia. La disciplina di dettaglio è contenuta e rimane nel provvedimento in esame, in linea con la tecnica normativa propria del TUB, che contiene i principi generali della regolamentazione, rimandando ad altri provvedimenti la disciplina attuativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Sono state previste abrogazioni esplicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alla materia oggetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo.

7) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risulta presentato in Parlamento un disegno di legge di riforma, presentazione avvenuta, però, successivamente alla Comunitaria 2008.

8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il presente decreto legislativo conferisce alla Banca d'Italia il potere di adottare disposizioni di attuazione, coerentemente con quanto previsto dalla legge delega, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

9) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono stati utilizzati riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento.